

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N. 20/2009 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 214/2006 Reg. Ric.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

depositato il

Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

26.1.2009

costituito dai magistrati:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Marina ROSSI DORDI | - Presidente |
| Anton WIDMAIR | - Consigliere relatore |
| Hans ZELGER | - Consigliere |
| Terenzio DEL GAUDIO | - Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. **214** del registro ricorsi **2006**

presentato da

BETTIOL S.r.l. – Impianti termotecnici, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Enrico Bettiol, rappresentata e difesa dall'avv. Peter Paul Brugger con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Cappuccini n. 5, giusta mandato speciale a margine del ricorso, **- ricorrente -**

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, **- resistente -**

e nei confronti di

CIAB – Società cooperativa idrici ed affini e ATZWANGER S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., quali imprese costituenti in ATI ed aggiudicatarie provvisorie della gara d'appalto, rappresentate e difese dagli avv.ti Christoph Baur e Alexander Bauer, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, **- controinteressate -**

per l'annullamento

- 1) dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto Museion Haustechnik 4/06, costruzione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione/condizionamento, sanitario, antincendio, regolazione, elettromeccanici trasportatori, elettrici per il museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano disposta ai sensi della comunicazione prot. n. 11.5 4824 del 8.6.2006;
- 2) della deliberazione dell'autorità di gara n. 107 dd. 7.6.2006 in merito all'aggiudicazione ed invito alla sottoscrizione dei documenti di contratto, in parte qua, comunicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, con lettera prot. n. 11.5/21.02.6406 del 27.7.2006;
- 3) del bando e del relativo "capitolato condizioni" della gara d'appalto denominata "Museion Haustechnik", indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S35 dd. 21.2.2006 – della deliberazione della commissione di gara, con cui veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore delle controinteressate;
- 4) del bando e del relativo capitolato condizioni per la partecipazione al

pubblico incanto della gara Museion Haustechnik 4/06 nella parte in cui a proposito dei prodotti elencati nel fascicolo valutazione della qualità – elenco prestazioni – testo esteso, di cui al presente ricorso, descrive le caratteristiche tecniche che sono vincolanti nella formulazione dell’offerta a pena l’esclusione dell’intera offerta (pagina 6 del capitolato condizioni) come erroneamente interpretati dalla commissione di gara;

- 5) di ogni altro atto presupposto e successivo anche se non conosciuto dalla ricorrente;

nonché per il risarcimento dei danni

subiti dalla società Bettiol S.r.l. per la mancata esclusione della associazione d’imprese aggiudicataria provvisoria dei lavori di cui al presente ricorso e la mancata aggiudicazione del contratto a favore della ricorrente.

Visto il ricorso notificato il 24.8.2006 e depositato in segreteria l’11.9.2006 con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 22.9.2006 e delle imprese CIAB - Società cooperativa idrici ed affini e ATZWANGER S.p.A. dd. 20.9.2006;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 19.11.2008 il consigliere Anton Widmair ed ivi sentito l’avv. P.P. Brugger per la ricorrente, l’avv. M. Larcher per la Provincia e l’avv. M. Natzler in sostituzione dell’avv. C. Baur per le imprese CIAB - Società cooperativa idrici ed affini e Atzwanger S.p.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso dd. 11.8.2006, notificato all'amministrazione provinciale il 24 agosto 2006, l'impresa Bettiol s.r.l. di Arcade (VE) contesta la legittimità delle determinazioni disposte dall'autorità di gara in merito all'affidamento provvisorio e definitivo dell'appalto denominato "Museion Haustechnik" avente per oggetto i lavori per la costruzione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione/condizionamento, sanitario, antincendio, regolazione elettromeccanici trasportatori, elettrici, per il museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano, in favore della controinteressata ATI, CIAB – Società Cooperativa Idrici ed Affini, con sede in Via della Cooperazione n. 26, 40129 Bologna ed Atzwanger spa di Bolzano, nonché la legittimità del bando, del relativo "capitolato condizioni", come pubblicato sulla G.U. U.E. n. S35 dd. 21.2.2006 e dell'elenco prestazioni testo esteso, nella parte in cui descrive le caratteristiche tecniche che sono vincolanti nella formulazione dell'offerta a pena di esclusione dell'intera offerta (pag. 6 del capitolato condizioni) e precisamente come erroneamente interpretati dalla commissione di gara.

Il tutto previa sospensione dell'aggiudicazione definitiva ovvero dell'esecuzione dell'aggiudicazione fino alla decisione sul merito e della condanna della Provincia autonoma di Bolzano al risarcimento dei danni subiti e subendi della società ricorrente per l'illegittima mancata aggiudicazione della gara d'appalto e per illegittima aggiudicazione effettuata, in misura pari all'utile d'impresa stimato nel 20% dell'offerta economica dell'impresa ricorrente, ovvero in quell'altra misura ritenuta di

giustizia.

A fondamento del ricorso la ricorrente propone quattro distinti motivi di cui in seguito, e premette di aver invitato con la nota dd. 29.6.2006 la commissione di gara a provvedere all'esclusione della costituenda associazione temporanea d'impresa CIAB - società Cooperativa Idrici ed Affini/Atzwanger Spa ed assegnare a norma dell'art. 48 legge provinciale n. 6/1998 i lavori alla ditta Bettiol Srl. che seguiva in graduatoria e/o di risolvere il contratto eventualmente già concluso con l'impresa aggiudicataria, avvertendo che in difetto richiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della dovuta e non effettuata esclusione della ditta controinteressata dalla gara.

In particolare la ricorrente deduce:

1. Violazione dell'art. 36 (criteri di aggiudicazione della legge provinciale n. 6 del 17.6.1998).

Oltre a censurare il ricorso al metodo dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la società Bettiol Srl. rileva grave difformità relativa agli articoli 08.07 2a e 08.07 2b., oggetto di valutazione nel fascicolo qualità. I tubi offerti dalla controinteressata avrebbero caratteristiche tecniche differenti e non rispettanti i requisiti del capitolato speciale.

2. Violazione dell'art. 44 17.6.1998 n. 6 ed eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione al principio della par condicio tra i concorrenti.

Essendo pacifico che il prodotto offerto dall'associazione temporanea d'impresе CIAB – Atzwanger non poteva avere le caratteristiche tecniche

che erano vincolanti nella formulazione dell'offerta, sarebbe chiaro che sono state colpevolmente fornite false dichiarazioni che hanno provocato una disparità di trattamento in relazione al principio della par condicio tra i concorrenti.

3. Eccesso di potere per mancata indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e per mancata, salva prova contraria, predeterminazione dei detti criteri di attribuzione.

L'associazione temporanea d'impresa CIAB – Atzwanger SpA. ha offerto prodotti con asserite migliorie tecniche (massima flessibilità di posa grazie a tubi ondulati di acciaio inossidabile) che in verità non sussisterebbero.

4. Violazione dell'art. 40 legge 17.6.1998 n. 6, eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione al principio della par condicio tra i concorrenti.

Il prodotto come richiesto dal capitolato speciale, non sarebbe stato quello che ha invece offerto in maniera indeterminata ed in modo molto equivoco l'associazione temporanea d'impresa CIAB – Atzwanger.

La ditta Bettiol Srl. conclude le doglianze chiedendo l'annullamento del bando e del capitolato oltre che, occorrendo, della delibera della Giunta provinciale di aggiudicazione definitiva nella parte impugnata con il presente ricorso, annullando in ogni caso l'aggiudicazione e dichiarando, ove ne sussistano i presupposti, che l'aggiudicazione doveva spettare alla ricorrente e/o disponendo che la stessa abbia luogo secondo i criteri corretti.

In ogni caso chiede la condanna della Provincia autonoma di Bolzano al risarcimento dei danni subiti o subendi dalla società Bettiol Srl. per l'illegittima mancata aggiudicazione della gara d'appalto e per l'illegittima

aggiudicazione effettuata, se non annullata, in misura pari all'utile d'impresa stimato nel 20% dell'offerta economica della società Bettiol ovvero in quell'altra misura ritenuta di giustizia.

In via istruttoria la ricorrente richiede che venga ordinato alla Provincia autonoma di Bolzano di esibire in giudizio i criteri di valutazione adottati dalla commissione se esistenti e tutte le schede tecniche depositate dalla associazione temporanea di imprese CIAB – Atzwanger, relative ai prodotti della ditta Brugg Casaflex duo e Casaflex uno, articoli 08.07 2a e 08.07 2b.

Si è costituita in giudizio, con memoria, la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso sia respinto, siccome infondato.

Si è costituita in giudizio, con memoria, anche la ditta controinteressata CIAB - Società cooperativa idrici ed affini e Atzwanger S.p.A. chiedendo, parimenti, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

In camera di consiglio, tenutasi il 26.9.2006, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare "in quanto il contratto è già stato stipulato".

Nei termini di rito la ricorrente, l'Amministrazione resistente e la ditta vincitrice dell'aggiudicazione e controinteressata hanno prodotto memorie a supporto della propria difesa.

All'udienza pubblica del 19.11.2008, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In data 24 novembre 2008 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

I quattro motivi di ricorso, la cui rubrica è stata riportata in “fatto”, vertono sostanzialmente su uno specifico punto dell’offerta delle ditte controinteressate e più precisamente sul prodotto offerto da queste ultime in ordine agli articoli 08.07 2a e 08.07 2b (tubo inox pressfitting e sistema tubo inox isolato) nel fascicolo valutazione delle qualità.

All’uopo giova riferire che il testo esteso delle prestazioni relativo all’art. 08.07. 2, (doc. n. 3) prevedeva la fornitura del seguente prodotto:

“08.07. 2 sistema tubo isolato inox.

Sistema tubo isolato adatto per la posa interrata, completo di apparecchiatura di controllo perdite consistente in:

tubo doppio in acciaio INOX, fino ad una temperatura massima di esercizio di 950 C.

I collegamenti dei tubi e pezzi speciali devono essere saldati ed isolati secondo le prescrizioni di montaggio del costruttore. Tubo guaina in polietilene rigido senza saldature HDPE, resistente agli urti e danneggiamenti fino a -50 °C con trattamento Corona.

Isolazione termica.

In schiuma di poliuretano rigido ermetico tra tubazione del fluido e tubazione guaina, conduttività termica Λ 0,028 W/(mK). Controllo rete tramite cavi in rame premontati in fabbrica, per la ricerca precisa di danneggiamenti in collegamento con l’unità di valorizzazione/apparecchiatura di controllo.

Compreso tutti i pezzi speciali occorrenti, materiale di guarnizione, ove necessario curve a “U” per la compensazione della dilatazione compreso

punti fissi, sfido, materiale di fissaggio e coppelle, nonché curve, manicotti, tappi scatole di cablaggio e schiuma per l'isolazione dei pezzi di collegamento dopo la saldatura secondo le norme.

8.7 2a sistema tubo isolato INOX 76* 2,0 mm

8.7 2b sistema tubo isolato INOX 35* 1,5 mm”.

Per questo prodotto la ATI CIAB – Atzwanger aveva offerto (doc. n. 5 della Provincia) tubi del tipo Casaflex duo-special, prodotti dalla ditta Brugg specificando che il modello dispone di tutte le caratteristiche richieste dal capitolato e presenta le seguenti migliorie tecniche: Massima flessibilità di posa grazie ai tubi ondulati in acciaio inossidabile. La ditta produceva inoltre una specificazione della ditta Brugg Pipe System dd. 4.4.2006, indirizzata alla Atzwanger BZ, secondo la quale la tubazione preisolata flessibile con tubo interno in acciaio AISI 304 è fabbricata, su ordinazione specifica, quale tipo speciale con diametro interno 35 mm e spessore 1,5 mm e diametro interno 76 mm con spessore 2,0 mm.

L'Impresa Bettiol Srl offriva, (doc. n. 4 della Provincia)) – per quanto riguarda la parte in contestazione, e cioè le voci di tubazione ed accessori, 8.7 2, 8.7 2a e 8.7 2b delle prestazioni, testo esteso – le marche Mapress Pressfitting System Bettiol srl del tipo Edelstahl AISI 316, marca Bettiol srl e del tipo “prodotto artigianale” che, per i prodotti di cui ai codici 08.07. 2a bis fino 8.7 2b sono descritti quale “sistema tubo isolato inox”, marca: Bettiol srl, Modello: prodotto artigianale composto dai seguenti prodotti:

1. Tubo inox 76 x 2 mm e 35 x 1,5 mm,
2. sistema di insolazione in poliuretano espanso
3. rivestimento esterno in polietilene ad alta densità.

La ricorrente asserisce di aver acquisito, in seguito alla propria richiesta dd. 18.7.2006, una “inquietante ed illuminante” nota del signor Tiziano Saggiani della Puntoclima, sottoscritta dal rappresentante commerciale della BPS Giulio Blasoni, responsabile per il mercato italiano dei prodotti della ditta Brugg, che smentisce clamorosamente che i tubi richiesti dal capitolato sarebbero stati eseguiti su ordinazione specifica da parte della Brugg, come attestato dalla ditta vincitrice e conclude che tale offerta doveva quindi essere esclusa, in quanto non possedeva i requisiti tecnici minimi richiesti, a pena di esclusione.

Con la prima censura la ditta ricorrente critica innanzitutto la scelta dell’Amministrazione pubblica di ricorrere al metodo dell’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa piuttosto che al criterio del prezzo più basso.

In ordine a siffatta critica il Collegio richiama l’art. 36 della legge provinciale n. 6/1998 il quale prevede per l’aggiudicazione dei lavori pubblici la possibilità per l’Ente appaltante di scegliere tra due criteri: quello del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ritiene il Collegio che alle Amministrazioni sia attribuito un potere discrezionale sia in ordine all’individuazione dei criteri di aggiudicazione sia in relazione all’incidenza che tali criteri devono avere in relazione alla specificità del servizio. Spetta, pertanto, alla sola stazione appaltante (e non alla parte ricorrente) la valutazione di quale dei due criteri sia più confacente agli interessi della pubblica Amministrazione. L’individuazione dei criteri di aggiudicazione non può essere sindacata se non per manifesta violazione dei principi della concorrenza e della “par condicio”.

In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza, condivisa peraltro da questo Collegio, secondo la quale *“sono inammissibili le censure rivolte alla stazione appaltante sull’illegittimità dei criteri di aggiudicazione previsti nel disciplinare di gara, in quanto impingono il merito della discrezionalità amministrativa”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5714 dd. 18.10.2002).

Come eccepisce l’Amministrazione resistente, nel caso di specie il ricorso al metodo dell’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittimo e comunque preferibile, in quanto vi era una dettagliata specifica tecnica dei prodotti che andavano forniti alla pubblica Amministrazione e quindi il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarebbe stato senz’altro meno confacente all’interesse della pubblica Amministrazione. A tale riguardo la Provincia autonoma sottolinea innanzitutto il seguente principio, esposto nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI – 4.9.2006, n. 5100: *“ Nel caso in cui, per l’aggiudicazione di una gara d’appalto, venga applicato il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, spetta al bando di gara, di volta in volta, stabilire il peso di ciascuna componente di valutazione dell’offerta, e dunque il relativo punteggio per il prezzo e per gli elementi qualitativi; tale scelta, ampiamente discrezionale, è sindacabile solo se palesemente illogica, irragionevole o travisata.”*

Rileva altresì al riguardo la resistente Provincia che nel caso di specie la valutazione tecnica delle offerte non riguardava, contrariamente a quanto vorrebbe far credere la ricorrente, *“la dettagliata specifica”* oggetto di esame e di contestazione, ma l’organigramma (15%), organizzazione e svolgimento dei lavori (9%), forma e chiarezza della documentazione (4%) ecc. e quindi

non vi è nessuna ragione, in relazione all'interesse che si intende far valere nel ricorso in esame, di lamentare qualsiasi illegittimità del criterio di scelta adottata.

Contrariamente a quanto assunto poi dalla ricorrente, l'offerta presentata dalla ditta vincitrice sarebbe stata accompagnata da una precisa e chiara indicazione che i prodotti di cui alle voci "sistema tubo isolato inox" (8.7. 2 fino 8.7. 2b) venivano fabbricati quale tipo speciale con diametro interno 35mm e spessore 1,5mm e diametro interno 76mm con spessore 2,0mm (doc. n. 5 della Provincia).

Del tutto inconferente risulterebbe quindi quanto asserito dalla ricorrente in relazione alla pretesa "inquietante ed illuminante" nota a firma di un certo signore Tiziano Saggiani della Puntoclima sottoscritta dal rappresentante commerciale della BPS Giulio Blasoni, responsabile per il mercato italiano dei prodotti della ditta Brugg, che smentisce che i tubi richiesti dal capitolato sarebbero stati eseguiti su ordinazione specifica da parte della Brugg.

Infine si sottolinea da parte resistente che la stessa ditta ricorrente nella sua offerta dei prodotti in contestazione (doc. n. 4 Provincia) precisa che trattasi di prodotti artigianali della marca Bettiol Srl ed indica anche che trattasi di "prodotti artigianali".

Ancora, in particolare, sostiene parte ricorrente che con riferimento all'art. 8.7. 2a e 8.7. 2b l'associazione di imprese CIAB – Atzwanger avrebbe offerto il tubo prodotto dalla ditta Brugg modello Casaflex duo-special, dichiarando che esso dispone di tutte le caratteristiche richieste dal capitolato e che in più presenta anche una massima flessibilità in posa grazie

ai tubi isolati ondulati in acciaio inossidabile.

Ad avviso di parte ricorrente, invece, dalle schede tecniche presentate dall'ATI CIAB – Atzwanger con riguardo a tale prodotto si evincerebbe che i tubi di questa tipologia, così come offerti, hanno caratteristiche tecniche differenti che non rispettano i requisiti del capitolato speciale.

Controbatte la controinteressata ditta Atzwanger di essersi appositamente informata presso la Brugg Pipe System Srl., se era possibile offrire e fornire un prodotto con le caratteristiche prescritte dal capitolato.

A seguito di tale richiesta la Brugg Pipe System Srl., per mezzo del suo amministratore delegato Rizzonelli Valentino, avrebbe risposto con lettera dd. 4.4.2006 (doc. n. 1 controinteressata) proponendo la fornitura della tubazione preisolata tipo Casaflex duo-special ovvero di una *“tubazione preisolata flessibile con tubo interno di acciaio AISI”* e specificando quanto segue: *“Caratteristica importante della tubazione è l’ondulazione a spirale del tubo interno in acciaio che permette maggiore flessibilità in fase di posa, la fornitura in unica tratta a misura di rotolo. L’ondulazione permette inoltre uno spurgo automatico dell’aria dovuto al vortice che si crea e in più la tubazione è autocompensante. Vista la richiesta viene fabbricato un tipo speciale con diametro interno 35mm e spessore 1,5mm e diametro interno 76mm con spessore 2,0mm.”*

Con tale lettera la ditta Brugg Pipe System, secondo la convinzione delle odierne controinteressate, si sarebbe impegnata a fornire loro una tubazione confacente a tutte le caratteristiche prescritte dal capitolato ed in particolare anche a quelle prescrizioni tecniche che riguardano gli spessori ed il diametro delle tubazioni contestati da controparte.

Proprio le migliori caratteristiche tecniche presentate da questo prodotto realizzato su misura dalla Brugg Pipe System Srl. avrebbero indotto l'ATI CIAB – Atzwanger ad inserire tale specifico prodotto nella loro offerta.

Con riferimento agli artt. 8.7. 2a e 8.7. 2b le ditte CIAB ed Atzwanger allegavano, come risulta dal documento n. 2 prodotto, alla propria documentazione una dettagliata scheda tecnica che riportava per filo e per segno il testo della descrizione del prodotto contenuto nell'elenco delle prestazioni – testo esteso (e quindi tutte le caratteristiche tecniche prescritte) e dichiaravano che il prodotto offerto sarebbe stato il tubo Casaflex duo-special della ditta Brugg Pipe System. Detta scheda tecnica contiene inoltre l'espressa dichiarazione che il modello previsto *“dispone di tutte le caratteristiche richieste dal capitolato”*.

A tale riguardo la difesa della controinteressata mette in evidenza, visto che per il prodotto offerto – in quanto fabbricato su misura e non in serie – non era a disposizione un depliant, le ditte CIAB – Atzwanger hanno unito alla loro offerta a titolo meramente esemplificativo anche un depliant dei tubi Casaflex duo prodotti in serie dalla Brugg Pipe System al fine di dare un'idea di quelle che sarebbero state in linea di massima le caratteristiche del tubo, fermo restando – per quanto riguardante le specifiche caratteristiche (e in particolare per il diametro e lo spessore) – quanto espressamente specificato nella scheda tecnica.

L'assunto di parte ricorrente secondo il quale dalle schede tecniche presentate dall'ATI CIAB – Atzwanger risulterebbe che i tubi offerti hanno caratteristiche tecniche non rispettanti i requisiti del capitolato speciale, appare sufficientemente contestata. Risulta infatti documentato (doc. n. 2

controinteressata) che il prodotto Casaflex duo-special corrisponde alle prescrizioni del capitolato anche per quanto riguarda il suo diametro ed il suo spessore. La scheda tecnica (anche con l'aiuto dell'ulteriore documentazione presentata dall'ATI CIAB – Atzwanger) descrive, secondo questo Collegio, il prodotto offerto in maniera chiara e dettagliata. L'ente appaltante ha avuto pertanto la concreta possibilità di valutare la corrispondenza del prodotto alle richieste tecniche, tanto è vero che la Commissione tecnica in sede di valutazione non ha riscontrato alcun problema di sorta ed ha ritenuto che i prodotti de quibus offerti dalle controinteressate avessero caratteristiche "equivalenti" a quelle richieste assegnando loro un punteggio di 6,00 punti ciascuno (doc. n. 3 delle controinteressate).

Il Collegio ritiene di dover aggiungere a tale riguardo, in ordine a quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti, che con riguardo al punteggio tecnico attribuito alla ditta controinteressata ed alla ditta ricorrente, per quanto riguarda le posizioni 8.7. 2a e 8.7. 2b, sottende la medesima valutazione, cioè a tutte e due è stato attribuito il punteggio 6 di un punteggio massimo previsto di 10 punti, in quanto le offerte per tali voci erano uguali.

Il maggior punteggio tecnico attribuito alla ditta vincitrice risulta giustificato in merito ad altre posizioni ritenute più qualificate, quali ad esempio l'organigramma, l'organizzazione ecc., fatto peraltro non contestate dalla ditta ricorrente (vedasi documento n. 6 Provincia) e quindi le censure in esame non sono fondate.

Da quanto finora esposto si evince che non ha fondamento neppure il

secondo motivo di ricorso di asserita pretesa violazione dell'art. 44 della L.P. n. 6/98 ed eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione del principio della par condicio tra i concorrenti. In effetti, non risulta affatto provato che la ditta vincitrice di gara ebbe a fornire dichiarazioni false o non veritiere, ma l'aggiudicazione in suo favore era avvenuta, come si evince dalle affermazioni/giustificazioni fatte da parte resistente e controinteressata vincitrice, in base alla sua legittima e completa offerta, risultata la più vantaggiosa e conforme alle disposizioni di gara. A tale riguardo, in particolare, il Collegio intende condividere l'assunto della parte controinteressata secondo la quale a nulla vale la lettera del responsabile della ditta Puntoclima prodotta dalla ricorrente al documento n. 12, secondo la quale, né per il mercato italiano, né per quello europeo esisterebbe un tubo della denominazione "Casaflex-special". In tale lettera si fa, infatti, espresso riferimento solamente ai prodotti di serie (e destinati quindi al mercato comune – vedasi l'allusione al mercato italiano, a quello europeo nonché a quello nord-europeo), mentre nulla si dice in ordine a quei prodotti della Brugg Pipe System che vengono fabbricati su specifica richiesta.

E proprio con riferimento alla dichiarazione della ditta Puntoclima il legale rappresentante della Brugg Pipe System Srl. con lettera del 29.8.2006 (doc. n. 5 controinteressata) ha specificato che "lo scritto del 20.7.2006 identifica la produzione del tubo fabbricato di serie con i riferimenti delle specifiche tecniche del prodotto presente a magazzino. Lo scritto del 4.4.2006 identifica, già nel titolo "special" la produzione di un tubo speciale su specifica richiesta del cliente data la disponibilità e la capacità tecnica del gruppo Brugg. Vedi ultime tre righe della nostra dichiarazione: "Vista la

richiesta viene fabbricato un tipo speciale con diametro interno 35 mm e spessore 1,5 mm e diametro interno 76 mm con spessore 2,0 mm.”

Va aggiunto che nell'appalto de quo è del tutto irrilevante che i prodotti offerti dai partecipanti alla gara siano prodotti in serie oppure su misura. Infatti, come mette in evidenza la difesa della parte controinteressata, con riferimento all’“elenco delle prestazioni – testo per esteso” nonché con riferimento al “fascicolo valutazione della qualità” il capitolato condizioni prevede esclusivamente i “requisiti minimi essenziali” per i prodotti oggetto della offerta, senza che, invece, venga richiesto che gli articoli offerti siano prodotti di serie.

Risulta dal documento n. 6 di parte ricorrente che l'ente appaltante su richiesta dell'odierna ricorrente aveva risposto che “a proposito dei prodotti elencati nel fascicolo valutazione della qualità, l'elenco prestazioni – testo esteso - non indica prodotti di riferimento ma descrive soltanto le caratteristiche tecniche che sono vincolanti nella formulazione dell'offerta.”

Altrettanto non meritevole di accoglimento è **il terzo motivo dedotto dalla ricorrente**, che concerne l'eccesso di potere per mancata indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e per mancata, salva prova contraria, predeterminazione dei detti criteri di attribuzione.

Infatti, risulta dalle norme di gara, e precisamente dal capitolato di gara capo terzo, che il punteggio tecnico, valutato in 76% su 100%, è diviso in dieci sottovoci ed a ciascuna di esse è attribuita sin dall'inizio una determinata percentuale per la valutazione tecnica.

Come rileva poi l'Amministrazione resistente, delle norme di gara faceva parte anche il “fascicolo per la valutazione della qualità” (documento n. 7

Provincia) che comprende anche le voci in contestazione (8.7. 2a e 8.7.2b) e il punteggio massimo a loro attribuibile.

Infondata si appalesa infine la doglianza di parte ricorrente per cui l'offerta dell'associazione temporanea di imprese CIAB – Atzwanger **rappresenterebbe un'offerta condizionata ed indeterminata** in quanto prevede la fornitura non di un prodotto di serie bensì la fornitura di un prodotto “su ordinazione specifica nemmeno certificata dalla ditta Brugg”. A norma dell'art. 40 della L.P. n. 6/1998 non sarebbero però ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Come già ampiamente esposto, in base alla documentazione prodotta, l'ATI CIAB – Atzwanger in ordine agli artt. n. 8.7. 2a e 8.7. 2b di cui al fascicolo qualità, ha offerto un determinato prodotto, ovvero il tubo Casaflex duo-special indicandone le caratteristiche su un'apposita scheda tecnica. L'offerta dichiarata quale la più vantaggiosa contiene la certificazione della ditta Brugg che la produzione avviene su ordinazione specifica (documento n. 5 Provincia), dichiarazione peraltro analoga a quella contenuta nell'offerta del ricorrente che appunto richiama il modello artigianale dei prodotti (documento n. 4).

Va aggiunto infine che l'impegno assunto dall'ATI nei confronti dell'Amministrazione pubblica di fornire quello specifico prodotto non risulta legato a nessuna condizione, come censura la ricorrente. Le ditte aggiudicatriche sono senz'altro tenute a fornire tutti i prodotti offerti.

In conclusione, per le ragioni esposte, assorbita ogni altra doglianza od eccezione, il ricorso con tutte le domande ivi proposte va rigettato.

Le spese del giudizio sono liquidate secondo soccombenza dal seguente

dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, **rigetta** il ricorso con tutte le domande ivi proposte.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, liquidate nell'importo di Euro 3.000,00 (tremila,00) nonché a favore della controinteressata CIAB – Società Cooperativa Idrici ed Affini e Atzwanger Spa. – liquidate nell'importo di Euro 3.000,00 (tremila,00) oltre ad IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 19.11.2008.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI

Anton WIDMAIR

/pf/mg